

ORIGINALE



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE PENALE

Il Collegio composto dai Magistrati:

Presidente dr. Giovanni Perini
Giudice dr. Alberto Panu
Giudice dr. Francesco Pallini relatore

Udita la relazione della causa fatta all'udienza del 1.04.2022 dal consigliere relatore dr. Francesco Pallini.
Sentiti il Procuratore Generale, l'appellante e i difensori ha pronunciato la seguente

SENTENZA
(! N CAMERA DI CONSIGLIO)

;t,
{Y/

Nel procedimento penale nei confronti di:

A) **XXX XXX**

elettivamente dom.to in presso Difensore - libero assente - difeso dall'avv. di fiducia Francesco Amerini del foro di Grosseto con studio in via Ginori, 26 Grosseto

IMPUTATO

Vedi allegato.

APPELLANTE

L'imputato avverso la sentenza emessa dal: Tribunale di Grosseto in data 16.10.2019.

Conclusioni delle parti:

Il Procuratore Generale chiede la conferma della sentenza impugnata e si riporta alle conclusioni già in atti.

Il difensore dell'imputato chiede l'accoglimento dei motivi d'appello.

N° 1605 Reg.Sent

N° 2020/000773 Reg.Gen. App

No 2015/004036 N.R.

SENTENZA

In data 1.04.2022

N°Camp.Pen

li,
Trasmesso estratto sentenza
alla Procura Gen. Sede e Questura
di

Il Cancelliere

li,
trasmessa comunicazione
ex artt. 15 e 27 Reg. per l'esecuz. C.p.p.

Il Cancelliere

li,
Fatte schede e comunicazione
elettorale

Il Cancelliere

IMPUTATO

\Uf\ r'IA CA-.Sp:.,l VI-LI\ .Pf!·H\Q (flt.Abo fe.R.. <ff_ AU:::..L.P1A.ON\ NOrJ i('1p1JOrJA\

A) per il delitto di cui agli artt. 81 cpv. e 110 c.p. e 236 comma 2 n. 1 in relazione all'art. 223 comma 2 n. 1.) del R.D. n. 267/1942. per avere, in concorso con XXX XXX giudicata separatamente amministratrice unica di ----- srl (societa in concordato preventivo omologato in data 8.2.2016), e con piu azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso:

"jfr



distratto l'azienda della Idricostruzioni sri mediante la stipulazione del contratto di affitto di azienda stipulate in data 18 settembre 2014, con cui la societa in concordato veniva spogliata del compendia aziendale predetto in favore dell'affittuaria DP Costruzioni, di cui XXX XXX era amministratore unico, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori concordatari;

distratto la somma complessiva di € 384.574,72 (deliberati a titolo di compenso per l'attivit  prestata in favore della societa in favore dell'amministratore XXX XXX, del direttore tecnico e procuratore speciale XXX XXX e del responsabile Stefano XXX nella misura di € 93.387,36 nel 2009, di € 85.605,08 nel 2010, di€ 85.982,28 nel2011, di€ 33.200,00 nel 2012, di€ 61.400,00 nel 2013 e di € 21.000,00 nel 2014), cos  al contempo - allo scopo di favorire a danno dei creditori taluno di essi - eseguendo pagamenti preferenziali concorso a cagionare il dissesto mediante la commissione di pi  fatti previsti dall'art. 2621 c.c. esponendo consapevolmente nel bilancio al 31 dicembre 2011 fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettendo fatti materiali rilevanti la cui comunicazione   imposta dalla legge, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore (ed in particolare indicando nello stato patrimoniale attivo ricavi e crediti gonfiati mediante fittizia registrazione di fatture da emettere il 31 dicembre 2011 per complessivi € 435.000 ,00, nonche a seguito di irrituale trasformazione dei debiti in riserve per un importo complessivo di € 300.000,00), con l'intenzione di ingannare i soci e il pubblico mediante una falsa rappresentazione della reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria della societa, pi  solida di quella esistente ed al fine di conseguire per se un ingiusto profitto; nonche esponendo consapevolmente nel bilancio al 31 dicembre 2012 fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettendo fatti materiali rilevanti la cui comunicazione   imposta dalla legge, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore (ed in particolare indicando nello stato patrimoniale attivo ricavi e crediti gonfiati mediante fittizia registrazione di fatture da emettere il 31 dicembre 2011 e il 31 dicembre 2012 per complessivi € 785.000,00, nonche a seguito di irrituale trasformazione dei debiti in riserve per un importo complessivo di € 300.000,00), con l'intenzione di ingannare i soci e il pubblico mediante una falsa rappresentazione della reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria della societa, pi  solida di quella esistente, e al fine di conseguire per se o per altri un ingiusto profitto consistito nella sopravvivenza della



società, di evitare la ricapitalizzazione e nel conseguimento di ulteriori risorse finanziarie esterne; esponendo consapevolmente nel bilancio al 31 dicembre 2013 fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettendo fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore (indicando nello stato patrimoniale attivo ricavi e crediti gonfiati mediante storno per complessivi € 785.000,00, nonché a seguito di irriuale trasformazione dei debiti in riserve per un importo complessivo di € 300.000,00), con l'intenzione di ingannare i soci e il pubblico mediante una falsa rappresentazione della reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, più solida di quella esistente, e al fine di conseguire per se o per altri un ingiusto profitto consistito nella sopravvivenza della società, di evitare la ricapitalizzazione e nel conseguimento di ulteriori risorse finanziarie esterne.

Con le aggravanti di avere commesso più fatti di bancarotta fraudolenta.

In _____ - e altrove. sino all'8 febbraio 2016.

B) delitto di cui agli artt. 81 cpv.-110 c.p. e 137 comma 1-bis. d.lgs. 11 settembre 1993 n.385 per avere, in concorso con XXX XXX - giudicata separatamente- amministratrice unica di ----- sri (società in concordato preventivo omologato in data 8.2.2016), e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, fatto ricorso ovvero continuato a ricorrere al credito, dissimulando il dissesto o lo stato d'insolvenza ed in particolare portando all'anticipo, la fattura n. 44 emessa da M. F. in data 16 giugno 2014 per l'importo di € 11.590,00 presso la Cassa di Risparmio di Firenze, la fattura n. 39 emessa da G. Sas in data 27 maggio 2014 per l'importo di € 28.060,00 presso la Banca di Credito Cooperativo di Saturnia, le fatture nn. 75 e 77 emesse da M. Costruzioni Sri in data 5 dicembre 2013 per l'importo complessivo di € 48.800,00 presso il Monte dei Paschi di Siena, la fattura n. 23 emessa da D. in data 26 marzo 2014 per l'importo di € 30.000,00 presso la Banca della Maremma di Credito Cooperativo, nonché la fattura n. 12 emessa da M. F. in data 6 febbraio 2014 per l'importo di € 25.620,00 presso la Banca Popolare di Novara e contemporaneamente presso la Banca di Credito Cooperativo di Saturnia e così al contempo, al fine di ottenere concessioni di credito, fornendo dolosamente ai suddetti istituti di credito notizie o dati falsi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di _____ Srl;

In _____ e altrove. sino all'8 febbraio 2016 (*Imputazione riformulata all'udienza del 22 novembre 2017*)



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il Tribunale di Grosseto, in composizione collegiale, in data 16.10.2019, con la sentenza, emessa all'esito di giudizio abbreviato, impugnata dall'imputato, ha dichiarato l'imputato l'imputata XXXXXX colpevole del reato di cui al capo A) con esclusione della condotta di dissesto mediante la commissione di falsi in bilancio e lo ha condannato alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese di giudizio, dichiarando l'imputato inabilitato all'esercizio di un'impresa commerciale ed incapace ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di anni dieci, pena sospesa, assolvendo al contempo l'imputato dal reato di cui al capo A) con riferimento alla condotta di dissesto mediante la commissione di falsi in bilancio e dal reato di cui al capo B) per non aver commesso il fatto.

All'imputato come da imputazioni sono contestati in grado di appello i reati i reati di cui al capo A) per il delitto di cui agli artt. 81 cpv. e 110 c.p., e 236 comma 2 n. 1 in relazione all'art. 223 comma 2 n. 1.) del R.D. n. 267/1942, con esclusione della condotta di dissesto mediante la commissione di falsi in bilancio per la quale è stato assolto in primo grado, per avere, quindi, in concorso con XXX XXX - giudicata separatamente - amministratrice unica di YYYY srl (società in concordato preventivo omologato in data 8.2.2016), e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso:

distratto l'azienda della Idricostruzioni sri mediante la stipulazione del contratto di affitto di azienda stipulato in data 18 settembre 2014, con cui la società in concordato veniva spogliata del compendio aziendale predetto in favore dell'affittuaria DP Costruzioni, di cui XXX XXX era amministratore unico, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori concordatari; distratto la somma complessiva di € 384.57472 (deliberati a titolo di compenso per l'attività prestata in favore della società in favore dell'amministratore XXX XXX, del direttore tecnico e procuratore speciale XXX XXXe del responsabile tecnico Stefano XXX nella misura di € 93.387,36 nel 2009, di € 85.605,08 nel 2010, di € 85.982,28 nel 2011, di € 33.200,00 nel 2012, di € 61.400,00 nel 2013 e di € 21.000,00 nel 2014), così al contempo - allo scopo di favorire a danno dei creditori taluno di essi - eseguendo pagamenti preferenziali;

Con le aggravanti di avere commesso più fatti di bancarotta fraudolenta.

In Grosseto, Scansano e altrove, sino all'8 febbraio 2016.

Per il reato del capo B) delitto di cui agli artt. 81 cpv.-110 c.p. e 137 comma I-bis, d.lgs. 11 settembre 1993 n.385, l'imputato è stato assolto v per non aver commesso il fatto.

Come da sentenza appellata, a cui si rinvia, veniva evidenziato quanto segue.

All'odierno prevenuto, per quanto attiene al presente grado di appello, si contestano, in concorso con la sorella, separatamente giudicata, amministratrice unica della società denominata YYYY, le ipotesi di bancarotta per distrazione [essendo cadute in primo grado sia l'accusa di falso in bilancio del capo A) che quella del reato del capo B)].

La società era stata costituita nell'anno 2001 e la compagine sociale comprendeva più componenti dello stesso nucleo familiare, tra cui XXX XXX, che rivestiva la carica di amministratore unico. Nell'anno 2014, in concomitanza al deposito del ricorso di pre concordato, veniva costituita la DP Costruzioni S.r.l. con conferimento della maggior parte delle quote alla stessa XXXXXX ed al fratello XXX, l'odierno prevenuto; di fatto la neonata società, grazie ad un contratto di affitto di azienda sottoscritto parallelamente, proseguiva l'attività già svolta dalla YYYY, la quale cessava il 15 settembre 2014 con licenziamento di tutti i dipendenti.

L'undici maggio 2015 veniva depositata la proposta di piano concordato, con programma liquidatorio della durata di quattro anni, omologato nel febbraio 2016, che prevedeva, tra l'altro, la messa a disposizione del capannone adibito a sede dell'azienda, dei crediti verso clienti e del canone di affitto di azienda pattuito con la società collegata, pari ad euro duemila mensili, mentre restavano esclusi tra l'attivo disponibile i beni mobili strumentali di proprietà della YYYY ed affittati dalla DP.

Con riguardo alla prima rilevante, per l'appello, contestazione della distrazione dell'azienda, conseguente al contratto di affitto firmato il 18 settembre 2014, oggetto del pre concordato nonché della relazione del Giudice delegato, nel gennaio 2015, nella sentenza di primo grado si evidenzia quanto segue.

Osservava il consulente nominato dalla Procura come il contratto di affitto di azienda, stipulato quando la Idrocostruzioni già versava in stato di insolvenza ed era prossima la presentazione della proposta di concordato preventivo, era di fatto, seppure a fronte di una ipotesi di concordato liquidatorio, lo strumento attraverso il quale i componenti della famiglia XXX si assicuravano la continuità di impresa, sia pure tramite un diverso soggetto, la DP, comunque collegato. D'altro canto il contratto, per come era stato formulato, aveva sottratto, secondo il consulente, componenti attive della YYYY alla massa dei creditori.

Circa il subentro della YYYY nei contratti di appalto venivano ipotizzati 31.044,32 euro riscossi della DP ma di competenza della prima. E mentre l'immobile veniva stimato in ottocentomila euro non risultava effettuata la valutazione dei beni mobili strumentali dell'azienda affittata, circostanza che determinava l'impossibilità di valutare la congruità del canone mensile. Mentre i beni mobili strumentali non rientravano nell'attivo concordatario le vendite dei veicoli erano effettuate con un prezzo provvisorio e rimesso alla valutazione degli organi della procedura.

Nessuna contestazione veniva invece operata in merito al passaggio dei contratti di leasing. La circostanza che fosse stato previsto il solo riconoscimento del diritto di prelazione alla parte affittuaria in luogo dell'obbligo di acquisto, anche a fronte della mancata previsione di un prezzo predefinito di acquisto, e tenuto conto che la maggior parte dei beni aziendali erano destinati ad esaurirsi con l'uso, comportava una inevitabile diminuzione del valore aziendale, con l'unico utile per i creditori della riscossione dei canoni di affitto.



Lo stesso scomputo dei canoni di locazione del resto, unito al diritto di prelazione, poteva generare contrasto con l'interesse per la massa dei creditori alla migliore liquidazione possibile dell'azienda

Lo storno per l'inventario dei cespiti risultava aver contabilizzato la eliminazione dell'attivo patrimoniale per il costo storico di acquisto di 59.101,66 euro; detti beni, acquistati tra il 2012 ed il 2013, erano per lo più stati registrati come uscite dal compendio aziendale risultando contabilmente eliminati dal processo produttivo di impresa, per un complessivo valore di 8.900,96 euro. Non risultava essere stata effettuata idonea perizia tecnica a dimostrazione dell'accertata perdita di valore. Operazione questa che, secondo la valutazione del consulente, aveva determinato un'indebita sottrazione dalle casse sociali.

Opponeva la difesa come non solo il patto non avesse arrecato alcun danno ai creditori ma avesse invece costituito una soluzione vantaggiosa; del resto, se così non fosse stato, la proposta di concordato sarebbe stata dichiarata inammissibile e sarebbe stata rifiutata l'omologazione, cosa che invece non era accaduta. Peraltro, sottolineava ancora la difesa, la stessa clausola apposta al contratto in questione, che rimetteva agli organi concorsuali la valutazione in ordine al mantenimento dello stesso, offriva una oggettiva opportunità ai creditori, che potevano decidere di determinarsi diversamente laddove ne avessero ravvisato l'opportunità.

Ad avviso del Tribunale, il concordato di per sé ed in particolare l'omologa non avevano alcun effetto sanante, né potevano attestare la bontà delle singole operazioni pregresse.

Con riguardo alla ulteriore contestazione rilevante, per l'appello, dei cosiddetti pagamenti preferenziali, le remunerazioni dei soci erano state computate quale riconoscimento di compensi ai collaboratori, erano quindi stati calcolati i costi ed il relativo debito conseguente al regolare pagamento dei compensi medesimi.

La prospettazione difensiva replicava come l'XXX, che non aveva mai rivestito la carica di amministratore della nuova società, avesse pieno diritto a vedere remunerata la propria attività lavorativa, considerato anche il fatto che il prevenuto, quale direttore tecnico, offriva all'azienda un apporto imprescindibile.

Per il Tribunale, proprio la circostanza di preferire un credito all'altro ed in questo caso l'XXX stesso ad altri creditori costituisce una condotta tipica del bancarottiere che fraudolentemente soddisfa solo i debiti strategici o, come nel caso di specie, quelli che hanno meno diritto rispetto ad altri.

Si richiama, pare della motivazione della sentenza appellata laddove si giustifica l'assoluzione in primo grado dalla accusa di falso in bilancio del capo A), in quanto ritenuta di interesse nella economia della complessiva determinazione sia di primo grado che di appello.

Infatti, a pag. 8 della sentenza appellata, il Tribunale evidenzia che argomentazione tranciante nel presente procedimento circa il falso in bilancio, al di là delle constatazioni di merito, è la mancata attribuibilità della stessa al prevenuto. Costui infatti non ha mai ricoperto cariche amministrative

nella società YYYY così che la responsabilità delle condotte, per il Tribunale, non può che ricadere su colei che tale carica rivestiva, XXXXXX, che della società era l'amministratrice delegata e che non a caso ha definito separatamente la propria posizione.

Parimenti argomenta il Tribunale in ordine alla contestazione bancaria di cui al capo B), anche per il quale l'imputato è stato assolto in primo grado, per cui per le medesime ragioni il prevenuto, nella sua carica di direttore amministrativo, non risultava avere la firma sui conti correnti, né quindi poter operare e nello specifico anticipare fatture inesistenti, così che di tali acclamate condotte lo stesso non può essere chiamato a rispondere.

Diverse, invece, le considerazioni che si impongono per il Tribunale in ordine alla bancarotta per distrazione e preferenziale, unici reati residui per i quali è stato proposto appello, per le quali non possono che richiamarsi da parte del Tribunale le argomentazioni spese dalla Procura e quindi dal consulente tecnico incaricato, che dettagliatamente ha riferito sul punto.

La ditta originaria versava in uno stato di crisi che se non fosse stato camuffato contabilmente sarebbe emerso sin dal 2011 ed avrebbe imposto o la chiusura o la ricapitalizzazione. Invece le perdite vennero appianate con le poste attive contabilizzate con voci di ricavi inesistenti, e quando la situazione non era più arginabile perché i creditori incalzavano allora l'unica soluzione apparve quella dello storno delle emesse fatture. Era a questo punto che l'impresa accedeva al concordato ed era in tale fase che si realizzavano gli episodi di distrazione: creata la nuova impresa nella quale far confluire gli elementi positivi e abbandonata la società in crisi, proseguiva di fatto l'attività con il meccanismo della cessione del ramo di azienda, con identica compagine sociale e con la individuazione di cariche nei confronti dei soggetti già coinvolti nella precedente, come per l'odierno prevenuto, direttore tecnico incaricato di occuparsi delle assegnazione degli appalti pubblici e che di fatto gestiva la nuova società. La contestata bancarotta per distrazione si concretizzava con l'appropriazione dell'immobile ad un canone non solo incongruo, come ritenuto dimostrato ma addirittura inesistente, in quanto di fatto la stipula del contratto appariva funzionale al trasferimento della disponibilità dei beni societari ad un soggetto diverso in vista della previsione fallimentare ed il pagamento dei canoni era quindi simulato. Peraltro senza che fosse stato stabilito il prezzo di cessione e con la previsione della riscossione dei corrispettivi per gli stati di avanzamento per i lavori effettuati dalla società cedente.

La difesa opponeva sul punto sottolineando la buona fede dell'odierno prevenuto e dei titolari della società che quest'ultima era stata sostenuta dalle loro fideiussioni dei titolari, che nel concordato avevano riversato, atipicamente, anche i beni personali, quale estremo tentativo di recupero.

Al riguardo rileva il Tribunale come detti beni fossero già gravati da pesi rilevanti e che la manovra appare più che altro ad alterare il giudizio sulla congruità della procedura richiesta.

Inoltre, sull'ulteriore assunto difensivo che se le operazioni non fossero state regolari non sarebbe stato omologato il concordato, tale argomento non viene condivisa dal tribunale, dato il carattere squisitamente formale e non sostanziale e date le diverse funzioni assolte dalla amministrazione del concordato.

L'imputato XXXviene dunque ritenuto responsabile, in concorso con la sorella, delle ipotesi di distrazione perpetrate in qualità di affittuario del ramo di azienda, nonché della bancarotta preferenziale per gli importi percepiti negli anni, a titolo di compensi, anche e soprattutto a fronte di una società pienamente in perdita, che, una volta consegnata al concordato, è stata depredata delle somme del quale l'amministratore di fatto si era appropriato e che invece dovevano essere destinate ai creditori.

L'imputato viene dichiarato responsabile dell'ipotesi delittuosa contestata ed in ordine al reato contestato al capo A) della imputazione, ad eccezione della condotta di dissesto mediante la commissione di falsi in bilancio, viene condannato alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione, così determinata avuto riguardo ai criteri tutti di cui all'art. 133 c.p. (p. b. anni uno e mesi sei di reclusione compresa l'aggravante + anni uno di reclusione ex art. 81 c.p. = anni due e mesi sei di reclusione, ridotta per il rito).

Dalla condanna discendono l'obbligo dell'imputato al pagamento delle spese del giudizio, nonché l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di anni dieci.

Nella ragionevole presunzione che la condanna costituisca remora al compimento di ulteriori reati e sussistendo i presupposti di legge veniva concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena.

L'imputato viene invece assolto dal reato di cui al capo A) della imputazione con riferimento alla condotta di dissesto mediante la commissione di falsi in bilancio e dal reato di cui al capo B) per non aver commesso il fatto.

2. Contro la sentenza suddetta ha proposto appello la difesa dell'imputato.

In premessa l'appellante evidenzia che come la sentenza ha riconosciuto che XXX XXX non ha mai ricoperto cariche amministrative nella società YYYY, mentre XXX XXX rivestiva la qualifica non di "amministratore delegato" ma di amministratrice unica di YYYY, come da imputazione, allo stesso modo XXX XXX non è mai stato "direttore amministrativo", essendo stato processato sul presupposto che avesse concorso in qualità di estraneo al reato proprio dell'amministratore unico avendo ricoperto in YYYY la carica di "direttore tecnico", come da imputazione.

L'appello formula tre distinti motivi di impugnazione.

2.1. Il primo motivo è dedicato alla condanna inflitta per il reato previsto dall'articolo 216, terzo comma, R.D. 267 / 1942, riferito ai "pagamenti preferenziali".

2.2. Il secondo motivo di impugnazione censura invece la condanna pronunciata per il reato di "bancarotta patrimoniale" mediante distrazione dell'azienda.

2.3. Il terzo motivo è riservato infine ai trattamenti sanzionatori, lamentando l'omesso riconoscimento della condizione di non punibilità prevista dall'articolo 131 bis cod. pen. e comunque

censurando l'eccessiva severità della sanzione, non mitigata dalla concessione delle circostanze attenuanti. La doglianza comprende anche l'applicazione della sanzione accessoria interdittiva.

2.4. Il Procuratore generale, in sede di conclusioni orali, ha chiesto la conferma dell'impugnata sentenza e si è riportato alle conclusioni già in atti.

3. A seguito dell'appello veniva fissata l'udienza del 15.02.2022. Il procedimento veniva quindi rinviato per impedimento del Consigliere relatore all'udienza del 1.4.2022.

In detta udienza, non comparso l'imputato, assente, presenti il difensore di fiducia dell'imputato ed il P.G., si procedeva in udienza di presenza e non in camera di consiglio, rigettandosi la richiesta del Procuratore Generale in udienza, il quale ha eccepito la tardività della richiesta di discussione orale della difesa dell'imputato.

Ebbene, non si è ravvista alcuna tardività in quanto a seguito della fissazione, con decreto del 21.12.2021, dell'udienza del 15.02.2022, veniva depositata dalla difesa dell'imputato in data 31.01.2022 ed in data 10.2.2022 istanza di discussione orale.

Infatti, in detta prima udienza del 15.02.2022 il procedimento veniva trattato in presenza e non in camera di consiglio, nulla eccependo le parti al riguardo, ed il procedimento veniva rinviato all'udienza del 01.04.2022 stante l'impedimento del consigliere relatore.

In ragione di detto rinvio del procedimento, per causa non attribuibile all'imputato od al suo difensore, all'udienza del 01.04.2022, deve ritenersi altresì che l'istanza di discussione orale depositata dalla difesa dell'imputato in data 31.01.2022 ed in data 10.2.2022 sia da considerarsi pienamente tempestiva rispetto alla data della udienza di rinvio del 01.04.2022, in conformità alla normativa vigente secondo la quale il procedimento in appello viene trattato in Camera di Consiglio senza l'intervento del Procuratore Generale, delle parti e dei difensori, ai sensi dell'art. 23 bis L. 176/2020 (si richiama il Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, c.d. decreto "milleproroghe", in GU n. 309 del 30 dicembre 2021, che ha prorogato al 31 dicembre 2022 il termine finale di applicazione della disciplina speciale fissata, per il procedimento penale in appello, dal citato art. 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7), qualora non sia stata formulata da alcuna delle parti richiesta di discussione orale, né avendo l'imputato manifestato, nelle forme di cui al comma quarto dell'art. 23 bis della Legge sopra citata, la volontà di comparire nei termini di legge.

Come affermato a verbale di udienza del 1.4.2022, rilevato che la trattazione del procedimento è stata rinviata di ufficio dall'udienza del 15.2.2022 alla data anzidetta e che tale circostanza impone di valutare la tempestività della richiesta di discussione orale facendo riferimento alla udienza di trattazione effettiva del processo, e ritenuto che alla luce di quanto indicato la richiesta formulata dal difensore in data 31.1.2022 debba considerarsi tempestiva, il Collegio ammetteva a verbale la discussione orale.

Ad ulteriore conferma della fondatezza della superiore determinazione, si richiama il condivisibile principio generale, ritenuto pienamente applicabile al caso che ci occupa, di cui a Cass.

Sez. 2, Sentenza n. 42058 del 14/10/2010 Ud. (dep. 26/11/2010) Rv. 248874- 01: *"In tema di termine per il deposito della lista testimonia/enell'ipotesi in cui sia disposto il rinvio del dibattimento a udienza fissa prima che sia esaurita la fase degli atti introduttivi è consentito il deposito di nuova lista testimoniata in quanto tale rinvio va equiparato a quello a nuovo ruolo, comportando l'obbligo del rinnovo della citazione a giudizio, di cui tiene luogo per i presenti l'avviso orale della nuova udienza. (La Corte ha chiarito che in tale ipotesi le parti riacquistano interamente i diritti non espressamente esclusi da precise disposizioni normative equindianche quello di depositare la lista dei testi antecedentemente alla udienza di rinvio in relazione alla quale va computato il relativo termine finale)".*

Ciò peraltro non escluda che la richiesta precedentemente formulata, se non tempestiva rispetto alla prima data di udienza con rinvio del dibattimento, lo diventi rispetto alla nuova data di rinvio, senza la necessità di una nuova richiesta.

Nel caso di specie peraltro è stata chiaramente e pacificamente manifestata, come sopra, la volontà di partecipare a discussione orale da parte della difesa dell'imputato.

Emerge, inoltre, con riguardo alla posizione processuale dell'imputato, la prova in atti della effettiva conoscenza del processo in capo all'imputato tenuto conto dell'esito delle notifiche ed avendo l'imputato eletto domicilio e nominato difensore di fiducia, sulla scorta dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in materia tra cui Cass. Sez. U. sentenza n. 23948 del 28.11.2019.

Udita la relazione della causa fatta alla pubblica udienza dal consigliere relatore dott. Francesco Pallini, le parti concludevano come da verbale di udienza, come riportate in epigrafe.

Il Collegio si ritirava ed all'esito della camera di consiglio deliberava il dispositivo della presente sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. I primi due assorbenti motivi di appello sono fondati per cui, in riforma della sentenza appellata dall'imputato, si deve assolvere il predetto imputato dal reato di bancarotta per distrazione dell'azienda ascrittogli perché il fatto non sussiste e dal reato di bancarotta per distrazione preferenziale ascrittogli per non avere commesso il fatto, con revoca delle pene accessorie applicate all'imputato, ritenuto assorbito il terzo motivo.

4.1. Il primo motivo (contestazione della bancarotta preferenziale) risulta fondato.

All'esito del presente grado di appello si deve assolvere l'imputato reato di bancarotta preferenziale di cui al capo A), per avere, in concorso con XXX XXX - giudicata separatamente - amministratrice unica di YYYY srl (società in concordato preventivo omologato in data 8.2.2016), distratto la somma complessiva di € 384.57472 (deliberati a titolo di compenso per l'attività prestata in favore della società in favore dell'amministratore XXX XXX, del direttore tecnico e procuratore speciale XXX XXXe del responsabile tecnico Stefano XXX nella misura di € 93.387,36 nel 2009, di € 85.605,08 nel 2010, di € 85.982,28

nel 2011, di € 33.200,00 nel 2012, di € 61.400,00 nel 2013 e di € 21.000,00 nel 2014), così al contempo - allo scopo di favorire a danno dei creditori taluno di essi - eseguendo pagamenti preferenziali, in Grosseto, Scansano e altrove, sino all'8 febbraio 2016.

Con riguardo a tale contestazione avente la prospettazione difensiva replicava come l'XXX, che non aveva mai rivestito la carica di amministratore della nuova società, avesse pieno diritto a vedere remunerata la propria attività lavorativa, considerato anche il fatto che il prevenuto, quale direttore tecnico, offriva all'azienda un apporto imprescindibile.

Per il Tribunale, proprio la circostanza di preferire un credito all'altro ed in questo caso l'XXX stesso ad altri creditori costituiva di per sé una condotta tipica del bancarottiere che fraudolentemente soddisfa solo i debiti strategici o, come nel caso di specie, quelli che hanno meno diritto rispetto ad altri.

Ebbene, nella appellata sentenza, laddove si giustifica l'assoluzione in primo grado dell'imputato dalla accusa di falso in bilancio del capo A), il Tribunale evidenzia a pag. 8 della sentenza appellata che argomentazione tranciante nel presente procedimento circa il falso in bilancio, al di là delle constatazioni di merito, è la mancata attribuibilità della stessa al prevenuto. Costui infatti non ha mai ricoperto cariche amministrative nella società YYYY così che la responsabilità delle condotte, per il Tribunale, non può che ricadere su colei che tale carica rivestiva, XXXXXX.

Parimenti argomenta il Tribunale in ordine alla contestazione bancaria di cui al capo B), anche per il quale l'imputato è stato assolto in primo grado, per cui per le medesime ragioni il prevenuto, nella sua carica di direttore tecnico, non risultava avere la firma sui conti correnti, né quindi poter operare e nello specifico anticipare fatture inesistenti, così che di tali acclamate condotte lo stesso non poteva essere chiamato a rispondere.

Ebbene una tale riconosciuta del tutto marginale posizione assunta dall'imputato in seno a detta società, ritenuta rilevante per fondare l'assoluzione dell'imputato dai reati di falso in bilancio del capo A) e dalla contestazione bancaria di cui al capo B), non può non valere e rilevare anche con riguardo alla presente contestazione.

Non colgono nel segno le osservazioni espresse nella appellata sentenza laddove si afferma che tali considerazioni non operano per quanto concerne la bancarotta preferenziale (e così pure quella per distrazione), per le quali il Tribunale richiama le argomentazioni spese dalla Procura e quindi dal consulente tecnico incaricato al riguardo.

Ebbene, la ditta originaria, come affermato dal Tribunale, versava in uno stato di crisi che se non fosse stato camuffato contabilmente sarebbe emerso sin dal 2011 ed avrebbe imposto o la chiusura o la ricapitalizzazione. Invece le perdite vennero appianate con le poste attive contabilizzate con voci di ricavi inesistenti, e quando la situazione non era più arginabile perché i creditori incalzavano allora l'unica soluzione apparve quella dello storno delle emesse fatture.



Una tale considerazione non tiene tuttavia in alcun conto la determinazione assolutoria compiuta dallo stesso Tribunale a beneficio dell'imputato il quale veniva assolto in primo grado dall'accusa di falso in bilancio per non avere commesso il fatto.

Se, infatti, tali falsificazioni del bilancio non sono state ritenute penalmente attribuibili, neppure a titolo di concorso, all'odierno imputato, stante anche la posizione marginale assunta dal medesimo in seno a detta società, come ritenuto dal Tribunale, non si vede come poi tali falsità possano essergli addebitate, anche in termini di consapevolezza delle stesse, in ordine alla falsata situazione contabile ed economica della società alla data delle contestate condotte all'imputato di bancarotta preferenziale e di bancarotta per distrazione di cui al seguente motivo di appello.

Si intende dire che una volta che lo stesso Tribunale ha ritenuto non penalmente attribuibili e rimproverabili all'odierno imputato le falsità di bilancio del capo A) e quella creditizia del capo B), una tale dissimulata ed occultata situazione di insolvenza della società non può essere poi ritenuta conosciuta, né tale da fondare l'addebitabilità soggettiva dolosa delle condotte di bancarotta preferenziale e di bancarotta per distrazione ascritte all'imputato anche in quanto poste in essere in un siffatto stato della società, di cui si è appena detto.

Era in una tale situazione che l'impresa accedeva al concordato ed era in tale fase che si sarebbero realizzati gli episodi contestati di distrazione e di bancarotta preferenziale, ma la posizione societaria marginale dell'imputato (quale riconosciuta nella stessa sentenza di primo grado) ed il non coinvolgimento dello stesso imputato nei reati di falso in bilancio del capo A) ed in quello creditizio del capo B), da cui l'imputato veniva assolto, portano ad escludere ogni attribuibilità neppure dolosa del fatto di bancarotta preferenziale all'odierno imputato, mentre, come si vedrà, porteranno ad escludere la stessa sussistenza del fatto di reato della bancarotta distrattiva di cui al seguente motivo di appello.

L'imputato è stato infatti ritenuto responsabile della bancarotta preferenziale per gli importi percepiti negli anni, a titolo di compensi, anche e soprattutto a fronte di una società pienamente in perdita, che, una volta consegnata al concordato, è stata depredata delle somme del quale l'amministratore di fatto si era appropriato e che invece dovevano essere destinate ai creditori.

Tale affermazione risulta smentita da quanto emerso in atti e ritenuto dalla stessa sentenza appellata.

Infatti, se come detto l'imputato è stato assolto in primo grado dalle accuse di falso in bilancio del capo A) e da quella creditizia del capo B), stante anche la marginale posizione assunta dal medesimo in seno alla società in parola, per quanto ritenuto dallo stesso Tribunale in motivazione, non può quindi fondatamente addebitarsi all'imputato né la conoscenza di una società pienamente in perdita, né l'aver contribuito a celare dolosamente una tale situazione di crisi societaria, né, per come si vedrà nel seguente motivo di appello, i fatti di distrazione contestati in relazione al contratto di affitto di azienda ed alla procedura di concordato, la cui omologa ed il cui operato degli organi della procedura fallimentare, di cui al Tribunale, al Giudice delegato ed al P.M., non potevano che tranquillizzare l'imputato sulla correttezza e serietà dell'operazione, stante proprio la totale estraneità



dell'imputato dai reati di falso in bilancio del capo A) e da quella creditizia del capo B) e stante anche la marginale posizione assunta dal medesimo in seno alla società in parola, per quanto ritenuto dallo stesso Tribunale in motivazione, per cui non si ravvisa alcuna depredazione penalmente rilevante ed addebitabile all'imputato anche a titolo di concorso delle somme di cui l'imputato si sarebbe appropriato e che invece avrebbero dovuto essere destinate ai creditori.

Si condividono pertanto, nei termini di seguito esposti, le precise e puntuali doglianze di cui al motivo di appello in parola tali da fondare la presente pronuncia assolutoria per il reato di bancarotta preferenziale di cui trattasi.

Lo stesso Tribunale ha escluso che XXX XXX fosse l'amministratore di "YYY", assolvendolo dalle altre incolpazioni.

Avendo escluso il ruolo di gestore, il Tribunale non avrebbe potuto condannare l'imputato per la bancarotta preferenziale senza individuare l'apporto qualificante oggettivo e soggettivo del comportamento concorrente.

Non identifica un tale "apporto qualificante" l'affermazione che rimprovera la "depredazione delle somme" delle quali l'amministratore di fatto si è era appropriato e che invece dovevano essere destinate ai creditori.

XXX XXX non era l'amministratore di fatto di YYYY. L'imputazione non attribuisce mai questa qualifica sostanziale.

Del resto, fosse stato amministratore di fatto, non sarebbe sfuggito alla condanna per il delitto di bancarotta impropria.

L'assoluzione dalla "bancarotta impropria" smentisce l'ipotesi della cogestione di fatto e recide il titolo dell'apporto concorrente.

Dal momento che la imputazione neppure specifica in quale forma l'apporto del concorrente estraneo sia sarebbe perfezionato — escluso che potesse assumersi l'imputazione quale co-amministratore di fatto — coglie nel segno la censura della sentenza impugnata.

Inoltre, l'imputazione in parola descrive i pagamenti suddivisi per anno ed soggetti beneficiari.

Tra questi, oltre alla amministratrice unica XXX XXX, i collaboratori XXX XXX, direttore tecnico, l'odierno imputato, e Stefano XXX, responsabile tecnico.

L'imputazione neppure specifica a quanto ammonti il credito dei singoli percettori, avendo limitato la descrizione della condotta per ammontare complessivo annuale, in modo del tutto vago e generico.

L'imputazione sembra perciò riferibile solo all' amministratrice unica, XXX XXX, non anche agli altri creditori, beneficiari di parte dei pagamenti contestati.

L'imputazione non è quindi articolata riguardo le somme riscosse dai singoli creditori percipienti proprio perché valuta la condotta dal punto di vista dell'amministratrice unica, alla quale rimprovera i pagamenti preferenziali, conteggiati nell'ammontare complessivo per ogni anno preso in esame e non con riguardo a ciascun soggetto percettore.

Qualora l'imputazione avesse inteso identificare l'apporto causale offerto da XXX XXX (ma allora anche da Stefano XXX che invece non è stato indagato) avrebbe dovuto specificare (almeno) l'entità del credito soddisfatto con preferenzialità.

Avendo escluso lo stesso tribunale in sentenza, per le più volte condivisibili considerazioni espresse a pag. 6 in basso della stessa (circa il ruolo marginale di detto imputato in seno alla società) che XXX XXX fosse l'amministratore di "Idricostruzioni" neppure di fatto — risulta allora del tutto inconferente chiamarlo a concorrere su tutti i pagamenti contestati alla amministratrice.

Anche perché la sentenza del Tribunale di Grosseto ha accertato che XXX XXX non aveva la firma sui conti correnti, motivo per cui fu assolto dal reato di "mendacio bancario".

Dal momento che XXX XXX non aveva la firma sui conti non può avere concorso nel reato, mediante istigazione o sollecitazione, tramite "autopagamento".

Palesamente estraneo quindi l'imputato ai pagamenti preferenziali contestati a XXX XXX riguardo alla regolazione del compenso della stessa amministratrice- ed altresì ai pagamenti preferenziali contestati a XXX XXX riguardo la regolazione del compenso pagato al responsabile tecnico Stefano XXX - resta da comprendere a quale titolo ed in nome di quale apporto XXX XXX possa rispondere eventualmente ed in via residuale dei pagamenti preferenziali a lui stesso destinati, peraltro di importo non determinato in imputazione.

Infatti, in primo luogo sarebbe stato necessario che l'imputazione avesse identificato questi "pagamenti dedicati" a lui medesimo, gli unici dei quali - in ipotesi -avrebbe potuto essere chiamato a rispondere, se istigatore, quale concorrente nel reato.

L'omessa determinazione del fatto dà contezza della infondatezza dell'addebito, solo infatti genericamente e vagamente formulato a carico dell'odierno imputato, non a lui in alcun modo attribuibile in modo penalmente rilevante (di cui alla presente assoluzione per non avere commesso il fatto), stante quanto emerso a discolorpa dell'imputato sia in ragione della sua totale estraneità ai reati di falso in bilancio del capo A) e di "mendacio bancario" del capo B), sia in ragione della marginale posizione assunta dal medesimo in seno alla società in parola (per quanto ritenuto dallo stesso Tribunale in motivazione), per cui non si ravvisa alcuna consapevole e volontaria depredazione penalmente rilevante ed addebitabile all'imputato anche a titolo di concorso delle somme di cui l'imputato si sarebbe appropriato e che invece avrebbero dovuto essere destinate ai creditori.

Pertanto, la mera riscossione dei compensi, remunerativi del lavoro del direttore tecnico di cantiere dell'odierno imputato, alla luce della valutazione di tutti i dati anzidetti e tenuto conto della necessaria valutazione contestualizzata della condotta dell'imputato, non può fondare alcuna responsabilità penale del percettore, odierno imputato.



Non emerge neppure alcuna prova della non adeguatezza dei compensi percepiti dall'imputato, neppure peraltro specificati come detto in imputazione (si rinvia all'atto di appello in ordine alla ipotizzata ripartizione tra i percettori anzidetti), da ritenersi quindi adeguati al lavoro svolto ed inferiori alla media esigibile avuto riguardo al movimento degli affari registrati negli anni considerati.

YYYY registrò ricavi (per lo più generati da manutenzione costruzioni acquedotti; costruzioni stradali; opere idrauliche e fognature) per euro 3 milioni del 2009 ed euro un milione e 916 mila nel 2010 (tabella di pagina 9 della relazione del consulente tecnico del P.M.)

Ricavi rimasti sempre superiori ai due milioni di euro tra il 2011 ed il 2012, scesi a 975 mila euro 2013; euro 897 mila nel 2014.

Ciò vale ad integrare la prova della esclusione della penale rimproverabilità soggettiva dolosa in capo all'imputato per il fatto in parola. Infatti, l'adeguatezza del compenso — quantificato con moderazione — depone contro l'ipotesi della fondatezza dell'imputazione di bancarotta per avere agito l'imputato con misura ed in assenza del dolo del reato contestato.

Ad ulteriore conferma si richiamano le considerazioni espresse nell'appello laddove si evidenzia il diritto di XXX XXX a vedere remunerata la propria attività lavorativa considerando anche il fatto che il prevenuto, quale direttore tecnico, offriva all'azienda un apporto imprescindibile.

Si è trattato, quello dell'imputato, di un ruolo strategico ed non sostituibile, essendo centrale nella organizzazione dell'attività produttiva della impresa in relazione agli appalti pubblici ed all'adempimento dei lavori affidati.

Una volta escluso che XXX XXX fosse l'amministratore di fatto della società in crisi, di cui alle beneficiarie assolvizioni in primo grado, ed essendo stata esclusa la delega sui conti bancari, viene meno il fondamento della penale attribuibilità soggettiva dolosa del fatto in parola all'odierno imputato anche avuto riguardo alla sostanziale adeguatezza dei compensi ricevuti ed alla assoluzione da ogni addebito per il falso in bilancio e per il mendacio creditizio.

L'affermazione di penale responsabilità dell'imputato risulta pertanto smentita dalla complessiva valutazione di tali plurime concordanti e gravi evidenze probatorie a discolpa dell'imputato.

Anche la qualificazione del compenso quale credito di lavoro maturato da XXX XXX, di cui a quanto evidenziato al riguardo nel motivo di appello, incide nella valutazione che esclude l'integrazione della fraudolenza nella preferenzialità della bancarotta rispetto alle altre posizioni ereditarie.

Anche la contestata contestualizzazione della emersione della crisi non vale a fondare la penale responsabilità dell'imputato.

La sentenza ritiene che se non fosse stato "camuffato contabilmente" lo stato di crisi sarebbe emerso con il bilancio 2011.



La circostanza che i pagamenti siano stati riscossi dal creditore particolare a fronte di una società pienamente in perdita non vale a costituire elemento a carico dell'imputato alla luce delle superiori complessive considerazioni, non essendo in alcun modo concorso l'imputato nel falso in bilancio e nel "mendacio bancario" e tenuto conto della posizione assunta dallo stesso nella società, come si è più volte evidenziato, marginale da un punto di vista della gestione/amministrazione, non avendo neppure ricoperto la posizione di amministratore di fatto, avendo invece fornito un apporto questo sì indispensabile come lavoratore nei termini anzidetti, il che non vale a sconfiggere le presenti articolate considerazioni.

In ragione di tutto quanto sopra evidenziato, deve assolversi l'imputato dall'accusa di bancarotta preferenziale per non avere commesso il fatto.

4.2. Il secondo motivo (contestazione della bancarotta distrattiva) risulta fondato.

All'esito del grado di appello deve assolversi l'imputato anche dal reato di bancarotta fraudolenta per distrazione di cui al capo A), per avere l'imputato, in concorso con XXX XXX - giudicata separatamente - amministratrice unica di YYYY srl (società in concordato preventivo omologato in data 8.2.2016), distratto l'azienda della YYY srl mediante la stipulazione del contratto di affitto di azienda stipulato in data 18 settembre 2014, con cui la società in concordato veniva spogliata del compendio aziendale predetto in favore dell'affittuaria DP Costruzioni, di cui XXXXXX era amministratore unico, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori concordatari, in Grosseto, Scansano e altrove, sino all'8 febbraio 2016.

Ebbene, come emerso in atti, la società era stata costituita nell'anno 2001 e la compagine sociale comprendeva più componenti dello stesso nucleo familiare, tra cui XXXXXX, che rivestiva la carica di amministratore unico. Nell'anno 2014, in concomitanza al deposito del ricorso di pre concordato, veniva costituita la DP Costruzioni S.r.l. con conferimento della maggior parte delle quote alla stessa XXXXXX ed al fratello XXX, l'odierno prevenuto; di fatto la neonata società, grazie ad un contratto di affitto di azienda sottoscritto parallelamente, proseguiva l'attività già svolta dalla YYYY, la quale cessava il 15 settembre 2014 con licenziamento di tutti i dipendenti.

L'undici maggio 2015 veniva depositata la proposta di piano concordato, con programma liquidatorio della durata di quattro anni, omologato nel febbraio 2016, che prevedeva, tra l'altro, la messa a disposizione del capannone adibito a sede dell'azienda, dei crediti verso clienti e del canone di affitto di azienda pattuito con la società collegata, pari ad euro duemila mensili, mentre restavano esclusi tra l'attivo disponibile i beni mobili strumentali di proprietà della YYYY ed affittati dalla DP.

Tale contestata distrazione dell'azienda risulta conseguente al contratto di affitto firmato il 18 settembre 2014, oggetto del preconcordato nonché della relazione del Giudice delegato, nel gennaio 2015.

Il concordato veniva omologato e tale omologa costituisce un dato di estremo rilievo nella ricostruzione dei fatti di cui alla presente imputazione.

Circa il subentro della YYYY nei contratti di appalto venivano ipotizzati 31.044,32 euro riscossi della DP ma di competenza della prima.

L'immobile veniva stimato in ottocentomila euro anche se non risultava effettuata la valutazione dei beni mobili strumentali dell'azienda affittata, circostanza che determinava l'impossibilità di valutare la congruità del canone mensile. Mentre i beni mobili strumentali non rientravano nell'attivo concordatario le vendite dei veicoli erano effettuate con un prezzo provvisorio e rimesso alla valutazione degli organi della procedura.

Nessuna contestazione veniva invece operata in merito al passaggio dei contratti di leasing.

Opponeva la difesa come non solo il patto non avesse arrecato alcun danno ai creditori ma avesse invece costituito una soluzione vantaggiosa; del resto, se così non fosse stato, la proposta di concordato sarebbe stata dichiarata inammissibile e sarebbe stata rifiutata l'omologazione, cosa che invece non era accaduta. Peraltro, sottolineava ancora la difesa, la stessa clausola apposta al contratto in questione, che rimetteva agli organi concorsuali la valutazione in ordine al mantenimento dello stesso, offriva una oggettiva opportunità ai creditori, che potevano decidere di determinarsi diversamente laddove ne avessero ravvisato l'opportunità.

Ebbene tali decisive considerazioni sono state del tutto sbrigativamente liquidate nella appellata sentenza con l'affermazione che il concordato di per sé ed in particolare l'omologa non avevano alcun effetto sanante, né potevano attestare la bontà delle singole operazioni pregresse.

Inoltre le stesse considerazioni espresse nell'ambito del precedente paragrafo, sul primo motivo, valgono ed operano in gran parte anche a sostegno della presente assoluzione per il reato in parola per insussistenza del fatto.

Infatti, non può non evidenziarsi come lo stesso Tribunale ha ritenuto come del tutto marginale la posizione dell'imputato in seno alla società, come osservato a pagg. 6 in fondo della motivazione.

Ovviamente, si è trattato di posizione marginale da un punto di vista della gestione/amministrazione, non avendo neppure ricoperto l'imputato la posizione di amministratore di fatto, avendo invece fornito un apporto questo sì indispensabile come lavoratore nei termini anzidetti, il che non vale a sconfessare le presenti complessive considerazioni.

L'assoluzione dell'imputato dal falso in bilancio del capo A) e dal "mendacio bancario" del capo B) contribuiscono a rendere l'imputato del tutto estraneo a condotte fraudolente volte a celare e dissimulare situazioni debitorie di cui non vi è prova di alcuna piena consapevolezza in capo all'imputato stesso.

Pertanto, non solo non risultano dimostrate, ma risultano come sopra anzi smentite le considerazioni espresse nell'appellata sentenza (a beneficio quindi della ritenuta in appello insussistenza del fatto di bancarotta distrattiva) laddove si addebita una volontaria e consapevole condotta all'imputato con riguardo alla creazione di una nuova impresa nella quale far confluire gli elementi positivi della precedente società, abbandonata in stato di in crisi, così da proseguire di fatto

l'attività con il meccanismo della cessione del ramo di azienda con l'appropriazione dell'immobile ad un canone non solo incongruo od inesistente e con condotta distrattiva ai danni dei creditori della società in crisi.

Non possono infatti fondatamente addebitarsi all'imputato né la conoscenza di una società pienamente in perdita/ né l'aver contribuito a celare dolosamente una tale situazione di crisi societaria, né la sussistenza di fatti di distrazione in relazione al contratto di affitto di azienda ed alla procedura di concordato, la cui omologa ed il cui operato degli organi della procedura fallimentare, di cui al Tribunale/ al Giudice delegato ed al P.M., non potevano che tranquillizzare l'imputato sulla correttezza e serietà dell'operazione/ stante proprio la totale estraneità dell'imputato dai reati di falso in bilancio del capo A) ed al "mendacio bancario" del capo B) e stante anche la marginale posizione assunta dal medesimo in seno alla società in parola, per quanto ritenuto dallo stesso Tribunale in motivazione, per cui non si ravvisa alcuna volontaria e consapevole condotta fraudolenta distrattiva in capo all'imputato come da imputazione in parola.

La difesa ha correttamente opposto sul punto sottolineando la buona fede dell'odierno prevenuto e dei titolari della società che quest'ultima era stata sostenuta dalle loro fideiussioni dei titolari, che nel concordato avevano riversato, atipicamente, anche i beni personali, quale tentativo di recupero.

Inoltre/ rileva anche l'ulteriore assunto difensivo che se le operazioni non fossero state regolari non sarebbe stato omologato il concordato.

Non si condividono le sbrigative considerazioni espresse a smentita in motivazione/ laddove si evidenzia il carattere squisitamente formale e non sostanziale della omologa e date le diverse funzioni assolte dalla amministrazione del concordato/ senza tenere in debito conto del fatto che si era attivata la procedura di concordato/ la cui omologa ed il cui operato degli organi della procedura fallimentare, di cui al Tribunale, al Giudice delegato, al P.M. ed al Commissario Giudiziale, non potevano che tranquillizzare da un lato l'imputato e dall'altra i creditori stessi sulla correttezza e serietà della pur delicata operazione.

Le fideiussioni non possono neppure sbrigativamente liquidarsi come modalità rientranti in una manovra atta proprio ad alterare il giudizio sulla congruità della procedura richiesta, il che risulta smentito non solo dalla valutazione degli stessi atti della procedura del concordato (di cui ad es. alla pattuizione di cui all'art. 13.1. e 13.2. del contratto di affitto di azienda registrato a Grosseto il 23.9.2014), ma anche dal fatto che l'imputato è stato assolto dagli altri addebiti del falso in bilancio del capo A) e del "mendacio bancario" del capo B), stante proprio l'emersa e riconosciuta totale estraneità dell'imputato a tali condotte volte a celare/ dissimulare e mascherare la reale situazione di crisi della società

Non si condivider invece, la doglianza espressa nell'appello relativa alla lamentata violazione dell'art. 521 c.p.p. per fatto nuovo rispetto alla contestazione/ in quanto, l'imputazione attribuisce responsabilità all'imputato legandola alla stipula del contratto di affitto della azienda, firmato il 18 settembre 2014, che spogliava la società del compendio aziendale, per cui la pur sintetica



imputazione focalizza la sostanza della condotta distrattiva contestata rendendola pienamente focalizzata per la difesa, senza alcuna violazione dei diritti difensivi.

Non è contestato il contratto in sé come scatola vuota ma nel contenuto dello stesso quindi anche in relazione al corrispettivo-canone, della congruità, all'effettivo pagamento.

Si condividono, invece, nei termini di seguito esposti, le precise e puntuali ulteriori doglianze di cui al motivo di appello in parola tali da fondare la presente pronuncia assolutoria per il reato di bancarotta distrattiva di cui trattasi.

Inoltre, se l'affitto della azienda fosse stato stipulato dopo il ricorso "prenotativo" di concordato — costituendo atto eccedente l'amministrazione ordinaria — avrebbe dovuto essere autorizzato dal Giudice delegato a norma dell'articolo 161, settimo comma R.D. 267 / 1942.

L'affitto, in questo caso, precedette il deposito del "ricorso prenotativo" (articolo 161, sesto comma, L. Fall.) e dunque non doveva essere autorizzato. Nondimeno è evidente che quel contratto condizionava oggettivamente lo stato di fatto rappresentato da YYYY nel richiedere, prima, rassegna del termine per il deposito della proposta concordataria e poi — entro il termine concesso - l'ammissione definitiva al concordato preventivo.

Per l'appunto il tema dell'affitto della azienda identificava l'evento centrale della proposta.

Il contratto venne presentato al Giudice ed ai creditori affinché ne valutassero le implicazioni ed in ragione di ciò approvassero il concordato oppure lo respingessero.

Proprio per questo i provvedimenti adottati dal Tribunale di Grosseto, nelle varie fasi che scandirono la progressione della procedura — dal "pre concordato" del settembre 2014 al ricorso del maggio 2015 sino alla omologazione definitiva - hanno valore perché accertano la compatibilità della proposta, dei presupposti fattuali e giuridici che la caratterizzano, alla legge fallimentare, nei limiti delle valutazioni normativamente stabilite (v. motivazione del decreto di omologa del Tribunale di Grosseto depositato 1'8.2.2016).

Non possono quindi non valorizzarsi le specifiche pattuizioni di cui all'art. 13.1. e 13.2. del contratto di affitto di azienda registrato a Grosseto il 23.9.2014, nel richiamo all'intervento ed alle determinazioni degli organi della procedura concorsuale, per cui emerge l'incontestabile volontà di sottoporre un tale affitto di azienda alla valutazione della rispondenza all'interesse dei creditori dell'intera operazione da parte degli organi della procedura concorsuale.

Una siffatta condotta vale ad attestare la ferma volontà di rimettere l'attuazione e l'esito di una tale operazione, di cui al contratto di affitto di azienda in contestazione, alle determinazioni degli organi della procedura concorsuale, a cui si è poi effettivamente adito.

Una siffatta condotta (volta a rimettersi alle determinazioni degli organi della procedura concorsuale di cui all'attuazione ed all'esito di una tale operazione, di cui al contratto di affitto di azienda in contestazione), di cui alle esercitate incombenze da parte degli organi della procedura concorsuale, rileva nella valutazione della condotta in contestazione in ordine alla concreta sussumibilità della stessa nella fattispecie di reato in contestazione.

Si richiamano altresì, di rilievo, oltre alle già citate specifiche pattuizioni di cui all'art. 13.1. e 13.2. del contratto di affitto di azienda registrato a Grosseto il 23.9.2014, anche le pagg. 28 e ss. della relazione del 25.9.2015 del commissario giudiziale dott. Giuseppe C..

Non solo l'operazione dell'affitto di azienda è stata nei fatti condizionata al *placet* degli organi della procedura concorsuale, con decreto di omologa del Tribunale di Grosseto depositato l'8.2.2016, ma anche il commissario giudiziale dott. Giuseppe C. ha ritenuto "corretta al migliore interesse dei creditori, la scelta operata dall'azienda di concedere in affitto l'azienda al fine di conservare l'avviamento e la possibilità di tenere in efficienza la struttura (capannone e beni mobili), altrimenti persi con l'incuria, visto la chiusura dell'attività, nonché dare la possibilità ai dipendenti di trovare una continuità nel lavoro" (v. pag. 29 della relazione del 25.9.2015 del commissario giudiziale dott. Giuseppe C.).

In ordine poi determinazione del commissario giudiziale in ordine alla congruità del canone di affitto (v. pag. 29 della relazione del 25.9.2015 del commissario giudiziale dott. Giuseppe C.), si evidenzia quanto segue dalla relazione di detto commissario.

Il corrispettivo pattuito per il contratto di affitto è pari ad € 2.000,00 mensili oltre IVA di legge (v. pag. 29 della relazione del 25.9.2015 del commissario giudiziale dott. G. C.); per il commissario il canone di affitto concordato tra le parti non è congruo (v. pag. 32 della relazione del 25.9.2015 del commissario giudiziale dott. Giuseppe C.), ma sempre da pag. 32 di detta relazione emerge che per il commissario il valore congruo è pari ad € 2.931,36 per cui la differenza è di € 9351,36 mensili.

Trattasi di differenza non particolarmente marcata.

Nella relazione alle pagg. 33 e 34 si evidenziano, in sede di analisi della proposta di concordato, alcuni punti di criticità mentre il commissario riscontra favorevolmente quanto evidenziato a pag. 34 al termine di tale analisi.

Sempre a pag. 34 il commissario, laddove tratta della situazione alternativa del fallimento, rappresenta che tale scenario del fallimento sarebbe peggio comporterebbe un'influenza negativa sulla concreta realizzazione dei cespiti aziendali e dell'attivo in genere, con specifico riferimento al patrimonio immobiliare, che subirebbe riduzioni di valore molto significative rispetto alla previsione ed alla pianificazione di dismissione prevista dal Piano. Si richiama integralmente quanto affermato dal commissario sempre a pag. 34 laddove lo stesso specifica le ragioni per le quali l'allora attuale proposta di concordato risulterebbe prevedibilmente più vantaggiosa per i creditori, non essendo neppure emerse situazioni tali da ritenere ipotizzabili significative azioni revocatorie od altre a favore della massa dei creditori.

Alle pagg. 36 - 38 della relazione il commissario svolge le sue valutazioni complessive, per cui pur "con i correttivi che la società vorrà eventualmente porre in essere nelle more tra la data di presentazione della domanda e l'adunanza dei creditori, il piano concordatario che emerge dai dati e dalle considerazioni fin qui svolte... assume connotati di fattibilità, nel senso che lo stesso appare ragionevole, sostenuto da una coerenza complessiva del programma con la situazione di partenza...".

Sulla base quindi dei dati e delle considerazioni anzidette, quali emerse nel corso della procedura di concordato, deve ritenersi che non siano emersi elementi tali da attestare la certa fraudolenza dell'operazione e la sicura natura distrattiva dell'operazione, essendo mancata ed insufficiente la prova della sussistenza del fatto, oltre che della penale rimproverabilità soggettiva dolosa in capo all'imputato.

Si è trattato di una delicata e complessa operazione che presentava al contempo punti di criticità ed elementi favorevoli, tali da rendere all'epoca corretta la scelta operata nel migliore interesse dei creditori, in termini di fattibilità e ragionevolezza, tenuto conto della situazione di partenza e della ben più deprecabile e meno vantaggiosa ipotesi del fallimento.

Così si è espresso il Commissario Giudiziale ed il concordato è stato poi omologato, coinvolgendosi quindi, anche grazie alle specifiche pattuizioni di cui all'art. 13.1. e 13.2. del contratto di affitto di azienda registrato a Grosseto il 23.9.2014, gli organi della procedura concorsuale.

Nello stesso ricorso di pre concordato del 23.9.2014 dell'Avv. F. A., a pag. 2, si evidenzia infatti che "...L'affitto che precede la presentazione del ricorso di concordato preventivo è stato peraltro condizionato e rimesso alle determinazioni che saranno adottate dagli organi concorsuali...".

Si richiama a conferma la complessiva produzione documentale dell'Avv. XXX XXX, di cui più nello specifico gli allegati 1, 2, 3, 4, 8, 12 e 14.

Lo stesso imputato non si è avvalso della pur legittima facoltà di non rispondere, né si è limitato a rendere dichiarazioni spontanee, ma ha reso l'interrogatorio del 28.4.2016, sottoponendosi alle domande degli inquirenti, fornendo una plausibile, coerente e ragionevole versione dei fatti a propria discolpa del tutto coerente con le superiori complessive evidenze documentali.

Lo stesso infatti ha dichiarato di essere stato socio di Idricostruzioni e responsabile di cantiere e di ciò di essersi sempre occupato, mentre era amministratore e socio di DP Costruzioni srl. Decidendo di proporre il concordato preventivo anche da lui sottoscritto, conferendo il proprio patrimonio, cioè la sua casa, a garanzia dei creditori, avendo anche prestato fidejussioni presso le banche garantendo personalmente le obbligazioni contratte da Idricostruzioni.

■ compensi riscossi remuneravano il lavoro da lui svolto e da cui traeva l'unica fonte di reddito.

DP Costruzioni per quanto possibile ha cercato di dare lavoro agli operai che Idricostruzioni aveva dovuto licenziare, riassumendone nei limiti consentiti dai ridotti margini del lavoro corrente.

Una tale complessiva condotta mal si concilia con condotte fraudolente distrattive quali quelle allo stesso in contestazione.

Inoltre, con riguardo al contestato affitto di azienda in cui si sostanzierebbe il delitto distrattivo in parola, è emerso, dalla stesa relazione del commissario, di cui sopra che il canone di affitto concordato tra le parti non era congruo (v. pag. 32 della relazione del 25.9.2015 del commissario giudiziale dott. G. C.), ma sempre da pag. 32 di detta relazione emerge che per il commissario il valore congruo era pari ad € 2.933,36 per cui la differenza era di € 9351,36 **me"J**

Tale incongruità, se letta in relazione alla entità della stessa ed alla complessiva valutazione dell'intera operazione, per quanto emerso in atti e sopra richiamato, deve ritenersi, all'esito di una valutazione in concreto ex ante al momento del fatto, non tale da integrare il contestato reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale impropria distrattiva sulla scorta dei principi generali applicabili al caso di specie quali elaborati dalla giurisprudenza in materia, a cui si rinvia.

Infatti Cass. Sez. 5-, Sentenza n. 42218 del 19/10/2021 Ud. (dep. 18/11/2021) Rv. 282040 - 01, esige che *"la cessione di un ramo d'azienda" sia "a prezzo vile" e senza accollo dei debiti da parte della cessionaria"*; Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 29187 del 27/05/2021 Cc. (dep. 26/07/2021) Rv. 281818 - 01, esige che *"la scissione di una società, successivamente dichiarata fallita... rechi consapevole danno al patrimonio aziendale ed alla capacità di soddisfare le ragioni del ceto creditorio nella prospettiva della procedura concorsuale... in assenza di corrispettivo o trasferimento di posizioni debitorie"*; per Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 36850 del 06/10/2020 Ud. (dep. 21/12/2020) Rv. 280106 - 01 *"qualunque operazione diretta a distaccare dal patrimonio sociale, senza immettervi il corrispettivo e senza alcun utile, beni ed altre attività, così da impedirne l'apprensione da parte degli organi fallimentari e causare un depauperamento del patrimonio sociale, in pregiudizio dei creditori. (Fattispecie relativa al fitto di due rami di azienda...)"*; per Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 27930 del 01/07/2020 Ud. (dep. 07/10/2020) Rv. 279636- 02 *"Integra il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione la scissione di una società, successivamente dichiarata fallita, a favore di altra società alla quale siano conferiti beni di rilevante valore, qualora tale operazione, in sé astrattamente lecita, sulla base di una valutazione in concreto che tenga conto della effettiva situazione debitoria in cui operava la società al momento della scissione, si riveli volutamente depauperatoria del patrimonio aziendale e pregiudizievole per i creditori nella prospettiva della procedura concorsuale, non essendo le tutele previste dagli artt. 2506 e seg. cod. civ. di per sé idonee ad escludere ogni danno o pericolo per le ragioni ereditarie"*; per Cass. Sez. 5, Sentenza n. 34464 del 14/05/2018 Ud. (dep. 20/07/2018) Rv. 273644 - 01 *"Integra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale la cessione di un ramo di azienda senza corrispettivo o con corrispettivo inferiore al valore reale..."*, per Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 15803 del 27/11/2019 Ud. (dep. 26/05/2020) Rv. 279089 - 01, che *"In tema di bancarotta fraudolenta, al fine di individuare la finalità distrattiva perseguita dagli agenti, anche l'esercizio di facoltà legittime, comprese nel contenuto di diritti riconosciuti dall'ordinamento (nel caso di specie nel diritto d'iniziativa economica di cui all'art. 41 Cast.), può costituire uno strumento di frode per pregiudicare o frodare le ragioni dei creditori, in quanto la liceità di ogni operazione che incide sul patrimonio dell'imprenditore dichiarato fallito può essere affermata solo all'esito di un accertamento in concreto in relazione alle conseguenze prodotte sulle ragioni del ceto creditorio. (Fattispecie in cui risultava realizzata la cessione di un ramo di azienda in stato prefallimentare, comprensivo della cessione dei crediti, prevedendo quale corrispettivo il solo accollo non liberatorio dei debiti che, per le modalità con cui era stata realizzata, aveva consentito alla cessionaria di riscuotere subito tutti i crediti, senza però pagare i debiti ed in tal modo aveva depauperato definitivamente il patrimonio della cedente)"*.

Nel caso di specie non si ravvisano in concreto le condizioni anzidette, per o specifico complessivo contenuto dell'operazione di cui al contratto di affitto di azienda in parola.

Nella fattispecie la proposta di concordato preventivo è stata omologata.

L'affitto della azienda fu sottoscritto il 18 settembre 2014.

L'affitto della azienda è il tema del ricorso di "pre concordato" del 25 settembre e poi ancora della relazione al Giudice delegato del gennaio 2015.

Il contratto fu pensato e poi firmato proprio nella prospettiva concorsuale.

Il contratto è presentato nel ricorso quale elemento valutabile, da esso attendendo l'apporto finanziario generato dalla regolazione dei canoni mensili per la durata stabilita.

Il contratto precede il ricorso al Tribunale per la ragione che, in difetto, l'azienda sarebbe andata completamente disgregata giacchè l'illiquidità sofferta da "Idricostruzioni" nella estate del 2014 impediva di mantenere aperti i cantieri non avendo risorse fresche cui attingere per il finanziamento degli interventi.

Firmato il contratto, subito YYYY sottopose quella iniziativa alla valutazione dei creditori e degli organi concorsuali, chiedendo il voto sulla proposta di concordato impostata anche sul flusso finanziario che la regolazione dei canoni mensili doveva produrre.

Se l'iniziativa contrattuale fosse stata valutata abusiva o peggio in "frode ai creditori", il Tribunale di Grosseto avrebbe dichiarato inammissibile la proposta di concordato e rifiutato l'omologazione, revocandone l'ammissione in applicazione dell'articolo 173 RD. 267/1942.

Al contrario il commissario giudiziale si espresse non in maniera ostativa (quindi non con parere negativo) ed il Tribunale fallimentare omologò.

Il concordato preventivo si svolge altresì nel contraddittorio del Pubblico ministero ai sensi dell'articolo 161 ultimo comma R.D n. 267/1942.

Tutte le circostanze anzidette rilevano anche in punto di apprezzamento della serietà della condotta dell'imputato volta a consentire l'avvio di una siffatta procedura a garanzia proprio dei creditori, il che contribuisce a smentire la sussistenza del reato.

Non si ravvisa comunque, in subordine, neppure il dolo del reato in contestazione.

La citata clausola 13.2, rimettendo agli organi concorsuali la condizione potestativa sulla prosecuzione del rapporto, esclude anche la possibilità astratta che la fattispecie potesse esprimere l'intento di "recare pregiudizio ai creditori".

Chi agisce volendo nuocere (il "bancarottiere tipico") mira a sottrarre definitivamente i beni dalla disponibilità dei creditori e della procedura, tutto al contrario il contratto del 18 settembre 2014 che attribuì agli organi concorsuali (interpreti qualificati del "migliore interesse dei creditori") il diritto potestativo di vanificare il contratto.

Manifestamente non è animato dalla finalità di nuocere chi "arma la mano" dei creditori, riconoscendo loro il "diritto di veto" sulla operazione contrattuale presupposta.

4.3. Il terzo motivo risulta assorbito nei due precedenti accolti motivi.

4.4. In conclusione, ai sensi dell'art. 605 c.p.p., in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Grosseto in composizione collegiale del 16.10.2019, nei confronti dell'imputato XXX XXX, appellata dall'imputato, si assolve il predetto dal reato di bancarotta per distrazione dell'azienda ascrittogli perché il fatto non sussiste e dal reato di bancarotta per distrazione preferenziale ascrittogli per non avere commesso il fatto.

Si revocano le pene accessorie applicate all'imputato, stante la presente pronuncia assolutoria.

Si indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione, stante la necessità di redigere adeguata motivazione sulla scorta dell'imputazione, dei motivi di appello e degli atti da considerare per la stesura della presente motivazione in relazione al dispositivo della presente sentenza.

P.Q.M.

Visto l'art. 605 c.p.p.,

In riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Grosseto in composizione collegiale del 16.10.2019, nei confronti dell'imputato XXX XXX, appellata dall'imputato, assolve il predetto dal reato di bancarotta per distrazione dell'azienda ascrittogli perché il fatto non sussiste e dal reato di bancarotta per distrazione preferenziale ascrittogli per non avere commesso il fatto.

Revoca le pene accessorie applicate all'imputato.

Riserva il deposito della motivazione nel termine di giorni 90 dalla data odierna.

Firenze 01.04.2022


Il Consigliere rei. est.

Dott. Francesco Pallini



Il Presidente

dott. Giovanni Perini



Depositato in Cancelleria

il

2 LUG, 2022



IL DIRETTORE
Paola Gaella